



## DL 4/2022 "Sostegni ter" A.S. 2505

### Informazioni sugli atti di riferimento

|                          |   |
|--------------------------|---|
| A.S.                     | 2505  |
| Titolo:                  | Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico [Sostegni-ter] - DL 4/2022 |
| Iniziativa:              | Governativa   |
| Numero di articoli:      | 33  |
| Commissione competente : | Senato - 5ª Bilancio  |
| Sede:                    | referente   |
| Stato dell'iter:         | All'esame della Commissione   |

### Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; consta di **33 articoli** suddivisi in **130 commi**.

L'**articolo 1, comma 1**, rfinanzia il **Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse** (articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) per **20 milioni** di euro per l'anno 2022. Il rifinanziamento è destinato al ristoro a favore delle attività chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, che ha disposto la sospensione dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Inoltre, vengono sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione (con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia) le cui attività sono vietate o sospese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, fino al 31 gennaio 2022. I versamenti sospesi vanno effettuati entro il 16 settembre 2022 (**commi 2 e 3**).

L'**articolo 2** istituisce il **Fondo per il rilancio delle attività economiche** per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di **200 milioni** di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente **attività di commercio al dettaglio** identificate da specifici codici ATECO.

Le imprese considerate ai fini del beneficio devono aver maturato ricavi nel 2019 non superiori a 2 milioni di euro e poi una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019. Il **contributo è pari a percentuali del fatturato**, che variano in senso decrescente al crescere dell'ammontare dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2019.

L'importo del contributo può essere ridotto per rispettare la disciplina sugli aiuti di Stato e anche qualora la dotazione finanziaria del fondo non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di tutte le imprese aventi diritto.

L'**articolo 3, comma 1**, assegna uno stanziamento di **20 milioni, per l'anno 2022**, al fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, da destinare ad interventi in favore di **parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici**. Reca inoltre disposizioni concernenti il **riparto** di tali risorse. Il **comma 2** novella l'articolo 1-ter del [D.L. n. 73/2021](#) (L. n. 106/2021). La **lettera a)** ne sostituisce la rubrica, inserendovi, rispetto all'attuale formulazione, il riferimento ad "altri settori in difficoltà". La **lettera b)** inserisce il nuovo **comma 2-bis**. La nuova disposizione, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, stanziava per il 2022 **40 milioni di euro**, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese alle seguenti condizioni. Le imprese devono svolgere, come **attività prevalente** comunicata ai sensi dell'[articolo 35 del DPR n. 633/1972](#) (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*) - cioè per le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ai fini dell'attribuzione al contribuente di un numero di partita IVA - una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: **organizzazione di feste e cerimonie**

(96.09.05), **ristoranti e attività di ristorazione mobile (56.10), fornitura di pasti preparati (catering per eventi) (56.21), bar e altri esercizi simili senza cucina (56.30), gestione di piscine (93.11.2)**. Tali imprese devono aver subito nel 2021 una **riduzione dei ricavi** di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR ([DPR n. 917/1986](#)), **non inferiore al 40 per cento** rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021. Infine, la **lettera c)**, nel novellare il comma 3 dell'articolo 1-*ter* del [D.L. n. 73/2021](#), limita il riferimento della clausola di copertura degli oneri, ivi contenuta, ai soli oneri derivanti dal comma 1 dello stesso articolo. Il **comma 3 estende** anche agli operatori che svolgono **attività di commercio al dettaglio** nel settore dei **prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria** l'applicazione del **credito d'imposta** volto a contenere gli **effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino**. Il **comma 4** individua la copertura finanziaria delle misure dell'articolo 3. Il **comma 4** reca la norma di **copertura finanziaria**.

L'**articolo 4, comma 1**, incrementa di **100 milioni di euro** per il 2022 il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente istituito nello stato di previsione del MiTur dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 366, della legge n. 234/2021). Il **comma 2** prevede il **riconoscimento di un esonero contributivo** per i contratti di lavoro dipendente **a tempo determinato** - ivi compresi quelli per lavoro stagionale - stipulati nel primo trimestre del 2022, limitatamente al periodo del rapporto di lavoro previsto dal contratto e **comunque sino ad un massimo di tre mesi, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali**; tale beneficio concerne i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro - relativi al rapporto di lavoro a termine in oggetto e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - ed è riconosciuto **nel rispetto di una misura massima dello sgravio**, relativo al singolo dipendente assunto, pari a 8.060 euro su base annua - riparametrato e applicato su base mensile -, nonché nel rispetto di un limite complessivo di minori entrate contributive pari a **60,7 milioni** di euro (per il 2022). Il medesimo beneficio è riconosciuto altresì **in caso di conversione a tempo indeterminato** dei contratti di lavoro dipendente a termine nei suddetti settori, **per un periodo massimo di sei mesi** (decorrenti dalla conversione) e **nel rispetto del limite complessivo summenzionato di minori entrate contributive** (limite che trova, quindi, applicazione in via unitaria per entrambe le fattispecie di esonero). Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai benefici in esame si provvede, nel limite suddetto, **a valere sulle risorse del "Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente"**. Il **comma 3** rinvia all'articolo 32 del provvedimento in esame per far fronte: agli oneri derivanti dal comma 1, pari a **100 milioni di euro** per il 2022; alle minori entrate derivanti dal **riconoscimento dell'esonero contributivo** per i contratti di lavoro dipendente **a tempo determinato** aventi le caratteristiche stabilite dal comma 2 dell'articolo 4 qui in esame (si veda la relativa scheda di lettura) **nei settori del turismo e degli stabilimenti termali**, valutate in 9,5 milioni di euro per il 2024 e in 0,1 milioni di euro per il 2025.

L'**articolo 5** **proroga per i mesi da gennaio a marzo 2022** la possibilità di usufruire del **credito d'imposta relativo all'ammontare mensile del canone di locazione** di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e all'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda, per le **imprese del settore turistico** che hanno subito **una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** nel mese di riferimento dell'anno 2022 **di almeno il 50 per cento** rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

L'**articolo 6**, in considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, dispone l'utilizzabilità, **entro il 31 marzo 2022**, dei **buoni per l'acquisto di servizi termali** di cui all'articolo 29-*bis* del D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020) **non fruiti alla data dell'8 gennaio 2021**.

L'**articolo 7** **esclude, per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del FIS dell'INPS)**, fruiti dai datori di lavoro **di alcuni settori nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022**, l'applicazione della relativa **contribuzione addizionale** (che sarebbe prevista a carico del datore). I settori interessati sono individuati nell'**allegato I**, che fa riferimento ad alcune categorie o sottocategorie della [classificazione ATECO](#) delle attività economiche (redatta dall'ISTAT); **le categorie o sottocategorie interessate dall'esenzione transitoria in oggetto fanno parte degli ambiti del turismo, della ristorazione, dei parchi divertimenti e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, dei trasporti, dei musei, degli spettacoli, delle feste e cerimonie**. Il **comma 2** provvede alla quantificazione ed alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla suddetta norma di esenzione; gli oneri sono **quantificati in 84,3 milioni di euro per il 2022 e in 13 milioni per il 2024**; con riferimento all'onere relativo al 2022, si provvede ad una copertura per un importo maggiore, **pari a 120,4 milioni**, al fine di tener conto in via integrale degli effetti in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Ai fini della copertura finanziaria, si riduce, nella suddetta misura di **120,4 milioni** per il 2022, il **fondo** di cui all'articolo 1, comma 120, della [L. 30 dicembre 2021, n. 234](#) (fondo destinato alla copertura di prestazioni di integrazione salariale, disposte da successivi interventi normativi in relazione alla crisi epidemiologica da COVID-19); per la copertura dell'onere

relativo al 2024, si rinvia alle disposizioni di cui al successivo **articolo 32**.

L'**articolo 8, comma 1, incrementa** la dotazione dei **Fondi** istituiti dall'articolo 89, comma 1, del D.L. 18/2020, destinati a sostenere i settori dello **spettacolo**, del **cinema** e dell'**audiovisivo**, a seguito dell'adozione delle misure per il contenimento del COVID-19. L'incremento per l'anno **2022**, è di **50 milioni** di euro per la parte corrente e di **25 milioni** di euro per gli interventi in conto capitale. Il **comma 2** incrementa di **30 milioni** di euro, per il **2022**, il Fondo per le emergenze delle **imprese** e delle **istituzioni culturali**, istituito dall'art. 183, comma 2, del D.L. 34/2020 per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il **comma 3** estende fino al **30 giugno 2022** l'esenzione dal pagamento del **canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**, già prevista fino al 31 dicembre 2021, per i soggetti che esercitano le **attività di spettacolo viaggiante e circensi**. Il **comma 4** incrementa di **6,5 milioni per l'anno 2022** il **fondo per il ristoro ai comuni** a seguito del mancato incasso del canone medesimo, disponendo, altresì, in ordine al riparto di tali risorse. Il **comma 5** reca la norma di **copertura finanziaria**.

L'**articolo 9, comma 1, reitera** per gli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, le **agevolazioni fiscali** per le **spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi** già previsto da precedenti provvedimenti. La relativa spesa è autorizzata nel limite di **20 milioni** di euro per il **primo trimestre 2022**. Il **comma 2** destina un contributo, a fondo perduto e nel limite di spesa di 20 milioni di euro, a titolo di **ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari** emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle **società sportive professionistiche** e delle **società ed associazioni sportive dilettantistiche** iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche. Il **comma 3** dispone che le risorse di cui al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano possano essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le **associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi** maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Contestualmente il **comma 4** incrementa di 20 milioni il predetto Fondo e la copertura dei relativi oneri economici è assicurata dal **comma 5**.

L'**articolo 10** riconosce il **credito di imposta** per gli investimenti in **beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0**, per la **quota superiore a 10 milioni di euro** degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di **obiettivi di transizione ecologica**, nel **periodo 2023-2025**, nella misura del **5 per cento** (aliquota vigente) elevando per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da 20 a **50 milioni di euro**.

L'**articolo 11** introduce una dotazione finanziaria **per il 2022** del fondo già istituito per il 2021 e destinato al riconoscimento di un **contributo statale**, a titolo definitivo, **per le ulteriori spese sanitarie**, collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **rappresentate dalle regioni e province autonome nell'anno 2021**. La dotazione ora introdotta per il 2022 è pari a **400 milioni di euro**; resta fermo che le risorse in oggetto, pur essendo stanziato nell'esercizio finanziario statale per il 2022, riguardano le spese sostenute dai suddetti enti territoriali nel 2021 e che i contributi così attribuiti concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei Servizi sanitari dei medesimi enti. Il **comma 2** del presente **articolo 11** rinvia, per la copertura finanziaria dello stanziamento di cui al **comma 1**, alle disposizioni di cui al successivo **articolo 32**.

L'**articolo 12** attribuisce **100 milioni, per il 2022**, al fondo per il ristoro ai comuni per la **mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi**. Dispone altresì in ordine al **riparto** delle risorse e alla **copertura finanziaria** degli oneri.

L'**articolo 13** reca disposizioni sull'utilizzo delle risorse del Fondo istituito per assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, il **comma 1** è volto a **vincolare** le risorse del Fondo alla esclusiva finalità di **ristorare la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19** anche nell'anno **2022**. Le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Le eventuali risorse ricevute in eccesso alla fine dell'esercizio 2022 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il **comma 2** riguarda le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni, ed è volto a confermare, per le sole **Regioni e Province Autonome** di Trento e di Bolzano, l'obbligo di **riversamento all'entrata** del bilancio dello Stato delle eventuali risorse ricevute in eccesso nell'esercizio 2021. I **successivi commi 3-4** definiscono la **procedura per la verifica della perdita di gettito** connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1 nell'anno 2022, prevedendo la trasmissione da parte degli enti locali di una apposita **certificazione** telematica attestante la perdita di gettito riconducibile

esclusivamente all'emergenza Covid-19, entro il 31 maggio 2023, e introducendo **sanzioni** in caso di mancata trasmissione della certificazione entro il termine indicato. Il **comma 5 rinvia di 1 anno**, dal 31 ottobre 2022 al **31 ottobre 2023**, il termine entro cui verrà effettuata la **verifica a consuntivo** della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese degli enti locali che hanno beneficiato delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni, ai fini del conguaglio delle somme già attribuite. Il **comma 6 estende al 2022** la vigenza di alcune **deroghe contabili**, previste a favore degli enti territoriali per gli anni 2020-2021 dal D.L. n. 18 del 2020, che attribuiscono agli enti locali la facoltà di **utilizzo** della **quota libera dell'avanzo di amministrazione** nonché dei **proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni** in materia edilizia, per il **finanziamento delle spese correnti** connesse all'emergenza COVID-19.

L'**articolo 14** dispone l'**annullamento**, per il primo trimestre dell'anno in corso, delle aliquote relative agli **oneri generali di sistema** applicate **alle utenze** con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW **anche connesse in media e alta/altissima tensione** o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (**comma 1**). Ai relativi oneri, pari a **1.200 milioni** per il **2022**, si provvede mediante corrispondente **utilizzo di quota parte dei proventi delle aste** delle quote di emissione di **CO2 (commi 2 e 3)**.

L'**articolo 15** attribuisce un contributo straordinario, sotto forma di **credito d'imposta, alle imprese cd. energivore** i cui **costi per kWh della componente energia elettrica**, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 abbiano subito un **incremento** superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta è pari al **20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022**.

L'**articolo 16** dispone - a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - l'applicazione di un **meccanismo di compensazione a due vie** sul prezzo dell'energia prodotta da **impianti fotovoltaici** di potenza superiore a **20 kW** che beneficiano di **tariffe fisse** derivanti dal meccanismo del **Conto Energia** (non dipendenti dai prezzi di mercato), nonché sull'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da **fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione (commi 1-3)**. Le **modalità attuative** sono demandate ad **ARERA (comma 4)**. La norma non si applica all'energia oggetto di contratti di fornitura che siano stati stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto legge in esame, **a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia** e che non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di riferimento scelto (**comma 5**).

L'**articolo 17** apporta alcune modifiche e integrazioni alla **disciplina della Commissione PNRR-PNIEC** (Piano nazionale di ripresa e resilienza e Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) al fine di: consentire la nomina fino a un massimo di sei componenti della **Commissione VIA-VAS** (Autorità competente per le valutazioni di impatto ambientale e le valutazioni ambientali strategiche) quali membri anche della Commissione PNRR-PNIEC; precisare che i lavori istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza; nonché consentire alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.

L'**articolo 18**, ai **commi 1 e 2**, **elimina alcune agevolazioni fiscali in materia di accise**. Le norme, rispettivamente: **sopprimono la riduzione dell'accisa** per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci, ai sensi del quale l'aliquota è pari al 30% di quella ordinaria, nonché **l'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici** impiegati per la **produzione di magnesio da acqua di mare**; **eliminano la riduzione delle accise sui prodotti energetici** prevista per le **navi** che fanno **esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci** all'interno del porto. Il **comma 3 esclude** l'impiego delle risorse del **Fondo per la crescita sostenibile** per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei **settori del petrolio, del carbone e del gas naturale**.

L'**articolo 19, commi da 1 a 3**, disciplina la **fornitura alle scuole di mascherine di tipo FFP2** da parte delle farmacie e dei rivenditori autorizzati che abbiano aderito al Protocollo d'intesa relativo alla vendita delle mascherine di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Per l'attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'istruzione provvede al riparto tra le istituzioni scolastiche del Fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (di cui all'art. 58, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021), allo scopo incrementato di 45,22 milioni di euro per l'anno 2022. I **commi 4 e 5** prevedono, in considerazione del protrarsi dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la facoltà, per i **dottorandi di ricerca** che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021, di richiedere un'**ulteriore proroga del termine finale del corso**, per non più di 3 mesi, senza oneri a carico della finanza pubblica. Della suddetta proroga **possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio**, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. Il **comma 6** modifica l'articolo 12, comma 1, **lettera d)** del Testo unico delle imposte sui redditi **per escludere i figli a carico dalla relativa detrazione per i carichi di famiglia**, in conseguenza

della istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico con il decreto legislativo n. 230 del 2021.

**L'articolo 20** estende la disciplina di riconoscimento di un indennizzo per le lesioni o infermità, originate da vaccinazione contro il COVID-19 e dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica (oppure il decesso), ai casi in cui l'evento riguardi soggetti non tenuti all'obbligo della vaccinazione in oggetto. L'estensione concerne l'indennizzo di cui all'articolo 2 della [L. 25 febbraio 1992, n. 210](#), e successive modificazioni, previsto per i casi in cui la menomazione suddetta (o il decesso) derivi da vaccinazioni obbligatorie, da alcune delle vaccinazioni raccomandate o da altre specifiche fattispecie in ambito sanitario. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla suddetta norma di estensione, **quantificati in 50 milioni di euro per il 2022 e in 100 milioni annui a decorrere dal 2023**, il **comma 1** in esame rinvia alle disposizioni di cui al successivo **articolo 32**. In base al medesimo **comma 1**, l'ammontare corrispondente a tali oneri viene stanziato, mediante istituzione di un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero della salute; il medesimo Dicastero provvede ai pagamenti di propria competenza e al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse per gli indennizzi di competenza di tali enti territoriali. Inoltre, si demanda a decreti ministeriali la definizione delle modalità di monitoraggio finanziario e dell'entità e delle modalità di trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse in oggetto relative agli indennizzi di competenza delle medesime. I **commi 2-3** autorizzano il Ministero della Difesa ad assumere ad assumere con contratto di lavoro subordinato a **tempo indeterminato** fino a un massimo di **quindici funzionari tecnici per la biologia**, la chimica e la fisica, tra il personale che ha superato le procedure concorsuali semplificate indette in relazione all'emergenza Covid-19. I **commi 4-5** autorizzano la spesa di **8 milioni** di euro per l'anno 2022 per il potenziamento dei servizi sanitari militari e del Dipartimento scientifico del **Policlinico militare del Celio**.

**L'articolo 21** apporta numerose modifiche alla disciplina riguardante il **fascicolo sanitario elettronico (FSE)**, finalizzate a favorire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR in materia di sanità digitale e di garantirne la piena implementazione. Tra gli interventi più significativi finalizzati ad attuare il nuovo governo della sanità digitale individuati al comma 1, si segnalano le ulteriori funzioni attribuite all'AGENAS - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - per garantire, tra l'altro, l'**interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri** competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e la realizzazione, a cura del Ministero della salute, del nuovo **Ecosistema dei Dati Sanitari (EDS)**, in accordo con l'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale**. Il **comma 2** detta alcune norme di coordinamento per l'attuazione del nuovo impianto di governo del FSE e, infine, il **comma 3**, prevede che AGENAS e Ministero della salute possano avvalersi della SOGEI per la gestione dell'Ecosistema dati sanitari e per la messa a disposizione alle strutture sanitarie e socio-sanitarie di specifiche soluzioni software, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 22** consente la **proroga fino al 31 marzo 2022, per un periodo massimo di ventisei settimane, di trattamenti ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19** concessi in favore di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale; la proroga è ammessa nel rispetto di un **limite massimo di spesa pari a 42,7 milioni di euro** (per il 2022). La **relazione tecnica** (allegata al disegno di legge di conversione del **presente decreto**)<sup>[1]</sup> indica che, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la proroga potrebbe concernere "circa 4.000 lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mittal". Il **comma 2** provvede **alla copertura finanziaria** dello stanziamento corrispondente al suddetto limite di spesa, riducendo nell'identica misura di 42,7 milioni (per il 2022) il **fondo** di cui all'articolo 1, comma 120, della [L. 30 dicembre 2021, n. 234](#) (fondo destinato alla copertura di prestazioni di integrazione salariale, disposte da successivi interventi normativi in relazione alla crisi epidemiologica da COVID-19). I **commi 3 e 4** provvedono a **differire** dal 31 dicembre 2021 al **31 dicembre 2022** i termini riguardanti la **sospensione del pagamento dei finanziamenti** e delle **rate di mutui**, prevista per le attività economiche e produttive e i soggetti privati dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli **eventi sismici del 2016-2017 (comma 3)**, e la sospensione automatica dei medesimi pagamenti, nel caso in cui i beneficiari non siano stati avvisati dalle banche e dagli intermediari finanziari in merito all'esercizio della facoltà di sospensione dei pagamenti (**comma 4**). Il **comma 5** dispone sugli **oneri** derivanti dalla attuazione delle suddette previsioni nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022.

**L'articolo 23** reca **alcune modifiche** alla disciplina **sui trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale** e alla disciplina **sugli assegni di integrazione salariale dei fondi di solidarietà bilaterali e sull'assegno ordinario di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS**. Le novelle di cui al presente **articolo 23** sono intese: ad operare alcune **modifiche tecniche**, in particolare ai fini del coordinamento - o della correzione di alcuni errori materiali - nella formulazione letterale delle novelle alle suddette due discipline operate, rispettivamente, dai commi 191-203 e dai commi 204-214 e 219-220 dell'articolo 1 della [L. 30 dicembre 2021, n. 234](#); ad operare **alcuni specifici interventi normativi**, che erano già previsti dal testo originario del disegno di legge di bilancio per il 2022 (A.S. n. 2448), **dal quale sono stati stralciati** ai sensi dell'[articolo 126, comma 3](#), del Regolamento del Senato.

L'**articolo 24** incrementa di **80 milioni di euro** le risorse l'erogazione di **servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale** e regionale, destinato anche a studenti, e ne definisce modalità di ripartizione e di rendicontazione, anche in base al loro effettivo utilizzo. I **commi da 6 a 10** istituiscono un **fondo di 15 milioni di € per il 2022 per compensare le imprese** del settore dei **servizi di trasporto con autobus** della riduzione dei ricavi conseguente all'epidemia da COVID-19, nonché incrementa di **5 milioni di euro per il 2022 il fondo** per il ristoro delle **rate di finanziamento o dei canoni di leasing per l'acquisto di veicoli nuovi** da parte delle stesse imprese.

L'**articolo 25** autorizza la spesa di **10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa** al fine di consentirle, **dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022**, di **ridurre il canone praticato** agli esercenti i servizi passeggeri c.d. "a mercato" e per i servizi ferroviari merci per **l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria**.

L'**articolo 26** istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il "**Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza**", (di seguito "**Fondo di parte capitale**"), con una dotazione di **15 milioni di euro per l'anno 2022**, ed il "**Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola**" (di seguito "**Fondo di parte corrente**"), con una dotazione di **35 milioni di euro per l'anno 2022**.

L'**articolo 27** **aumenta i massimali degli aiuti di Stato di importo limitato e degli aiuti di Stato sotto forma di costi fissi non coperti**, che possono essere concessi a favore delle imprese – previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE – dalle **Regioni**, dalle **Province autonome**, dagli **altri enti territoriali** e dalle **Camere di commercio** a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile. L'aumento dei massimali costituisce adeguamento della cornice nazionale alle modifiche nel frattempo intervenute in sede europea alle Sezioni 3.1 e 3.12 del "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" cd. [\*Temporary Framework\*](#) (sesta modifica). Il **comma 2**, correggendo un **errore materiale, abroga l'articolo 21 della legge europea 2019-2020 (legge n. 238 del 2021)**, il cui contenuto è sostanzialmente identico **all'articolo 1 del D. Lgs. n. 192 del 2021**; la norma abrogata **non è ancora entrata in vigore** al momento della pubblicazione del decreto-legge in commento, in quanto la legge n. 238 del 2021 (legge europea 2020) è stata pubblicata sulla G.U. del 17 gennaio 2022.

L'**articolo 28** modifica la disciplina dello **sconto in fattura** e della **cessione dei crediti d'imposta** in materia edilizia ed energetica, ovvero riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, **escludendo la facoltà di successiva cessione a favore dei primi cessionari**. Per i crediti che alla data del **7 febbraio 2022** sono stati **precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione** ad altri soggetti. Sono **nulli i contratti di cessione conclusi in violazione** delle disposizioni recate dall'articolo in commento.

L'**articolo 29** è volto ad **incentivare gli investimenti pubblici** e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 che hanno determinato **eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione**. Per questo l'articolo in questione reca alcune disposizioni in materia di contratti pubblici. In particolare, al comma 1 si prevede: che sia **obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi** previste dal codice degli appalti; che per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'[articolo 106, comma 1, lettera a\), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), **le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, siano valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo**, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. Il **comma 2** stabilisce che l'Istituto nazionale di statistica (**ISTAT**), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, **definisca la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione**. Il **comma 3** stabilisce **la modalità di calcolo della compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione**. Il **comma 4** stabilisce che, a pena di decadenza, **l'appaltatore presenti alla stazione appaltante una apposita istanza di compensazione** entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il **comma 5**, al fine di definire compiutamente l'ambito di applicazione della norma in esame, prevede l'esclusione dalla compensazione dei lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Il **comma 6** stabilisce che **la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è determinata al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate**. Il **comma 7** stabilisce che **la stazione appaltante può utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso

intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. In merito alle risorse da utilizzare ai fini della compensazione, il **comma 8** stabilisce, inoltre, che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7, e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il **comma 9** prevede che le risorse finanziarie rese disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al **Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche**. Il **comma 10 incrementa di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024 il citato Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche** di cui [all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76](#). Il **comma 11** prevede che nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento, **nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida** di cui al successivo comma 12, **le stazioni appaltanti**, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni **incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile su base semestrale** ai sensi del comma 2 dell'articolo in questione. Il **comma 12** prevede, al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari l'approvazione di apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari, adottate, entro il 30 aprile 2022, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statica, nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Da ultimo il **comma 13** prevede che ai fini dell'accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.

L'**articolo 30, comma 1, consente di controllare i requisiti sanitari** che permettono alla **popolazione scolastica**, in classi con casi di positività, lo svolgimento della didattica in presenza e la riammissione in classe degli alunni in autosorveglianza, **senza contestuale** necessità di effettuare **test antigenico rapido o molecolare** con esito **negativo, mediante** la sola **applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi** COVID-19. Il **comma 2 estende**, agli alunni delle **scuole primarie**, la misura, già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'**esecuzione gratuita di test antigenici rapidi** per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa per l'esecuzione gratuita di test antigenici alla popolazione scolastica è incrementata di 19,2 milioni di euro per il 2022.

L'**articolo 31** novella l'[art. 1, comma 421, della L. n. 234/2021](#) (legge di bilancio per il 2022) al fine di prevedere che il **Commissario straordinario per il Giubileo 2025** non è qualificabile come commissario del Governo ai sensi dell'art. 11 della L. n. 400/1988, non risultando pertanto ad esso applicabile la connessa disciplina.

L'**articolo 32** reca la **quantificazione degli oneri** derivanti dal provvedimento e indica le fonti di corrispondente **copertura finanziaria**.

L'**articolo 33** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

## Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie di **esclusiva competenza statale** tutela della concorrenza, previdenza sociale, profilassi internazionale, coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere e), o), q), r) ed s) della Costituzione) alle materie di **competenza concorrente** istruzione, tutela della salute, ordinamento sportivo, governo del territorio, coordinamento della finanza pubblica, promozione e organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma) e alle materie di **residuale competenza regionale** agricoltura e trasporto locale (articolo 117, quarto comma).

A fronte di questo intreccio di competenze il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del **sistema delle autonomie territoriali**. In particolare:

- al **comma 1 dell'articolo 3** si dispone che al riparto dell'incremento di risorse previsto per i parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici si provveda con le modalità previste dall'articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021 e cioè con la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;
- al **comma 4 dell'articolo 8**, si dispone che al riparto delle risorse aggiuntive destinate ai comuni per il ristoro delle minori entrate derivanti dall'esonero dal pagamento dei canoni per lo spettacolo viaggiante e le attività circensi si provveda con decreto del Ministro dell'interno previa intesa in sede di Conferenza Stato-città; la norma prevede anche che il decreto sia comunque adottato nel caso in cui ricorra la condizione di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (cioè nel caso in cui, in assenza del raggiungimento dell'intesa entro trenta giorni, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazioni motivate);
- al **comma 2 dell'articolo 12** si dispone che al riparto delle ulteriori risorse destinate agli enti locali per il ristoro del mancato incasso dell'imposta di soggiorno si provveda con decreti del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città;
- Al **comma 3 dell'articolo 13** si richiede il parere della Conferenza Stato-città ai fini della predisposizione del modello per la certificazione da parte degli enti locali della perdita di gettito dovuta all'epidemia da COVID-19;
- Alla **lettera l) del comma 1 dell'articolo 21** si richiede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti del Ministro della salute chiamati ad individuare i dati da raccogliere nel fascicolo sanitario elettronico;
- Alla **successiva lettera n)** si richiede il parere della Conferenza Stato-regioni per l'adozione delle linee guida sulle regole tecniche del fascicolo sanitario elettronico;
- i **commi 2 e 3 dell'articolo 26** prevedono l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini del riparto, rispettivamente, dei fondi di parte capitale e di parte corrente istituiti per sostenere il settore suinicolo a fronte della peste suina africana; *al riguardo, si valuti l'opportunità, dal punto di vista formale di utilizzare, come di consueto, l'espressione "previa intesa in sede di" in luogo di quella, "d'intesa con".*

*Ciò premesso, si valuti l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare:*

- al **comma 2 dell'articolo 9** si valuti l'opportunità di specificare le modalità di riparto delle risorse ulteriormente dedicate alle spese sanitarie e di sanificazione delle società sportive, includendovi forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale, che appare prevalente, e della competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo;
- al **comma 3 dell'articolo 9**, ai fini dell'adozione del decreto dell'autorità delegata in materia di sport per il riparto del contributo alle associazioni e società sportive dilettantistiche colpite dalle restrizioni per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle conferenze, ad esempio con la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ordinamento sportivo);

In proposito, si ricorda che da ultimo la **sentenza n. 40 del 2022** della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020 nella parte in cui non prevede che il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri per il riparto del fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. La sentenza riconduce la norma alla competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo.

- al comma 8 dell'articolo 24, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad individuare le modalità di riparto delle risorse stanziare per i servizi interregionali, internazionali e di trasporto regionale e locale non soggetti a obblighi di servizio pubblico, potrebbe risultare opportuno prevedere il coinvolgimento del sistema delle conferenze, ad esempio con il parere in sede di Conferenza unificata alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva in materia di "tutela della concorrenza", che appare prevalente, e delle competenze regionali e degli enti locali in materia di trasporto locale.

In proposito, si ricorda che la **sentenza n. 14 del 2004** della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia "tutela della concorrenza" tutti gli "strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese".

*Si valuti infine l'opportunità, dal punto di vista della formulazione, di fare riferimento, al **comma 1 dell'articolo 20**, anche alle province autonome nell'ambito della procedura che estende il riconoscimento dell'indennizzo per lesioni o infermità, originate da vaccinazione contro il COVID-19 e dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica (oppure il decesso) ai casi in cui l'evento riguardi soggetti non tenuti all'obbligo della vaccinazione in oggetto.*




**Senato: Nota breve n. 367**  
**Camera: Nota Questioni regionali n. 226**  
**24 febbraio 2022**

Camera

Servizio Studi  
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD\_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  
QR0226